

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 263/2012 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2012

che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 753/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In data 1° agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.

(2) In data 29 novembre 2011, 6 gennaio 2012, 13 febbraio 2012, 1° marzo 2012 e 16 marzo 2012 il comitato istituito a norma del paragrafo 30 della risoluzione

1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012

*Per il Consiglio*

*La presidente*

C. ASHTON

<sup>(1)</sup> GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.

